

**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**CONVENZIONE**

**Per l'inserimento di minori presso la Comunità di Accoglienza "Casa EMMAUS" con sede a ELMAS**

L'anno 2020, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. N. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, \_\_\_\_\_, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La Comunità Alloggio Socio-Integrata per Minori "Casa Emmaus" Congregazione delle Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani, sita a Elmas (CA) – P.I. 02756270902, con sede legale in Roma (00176), via Biagio Terzi n.10/12 che gestisce una comunità di accoglienza per minori ubicata in Via dei Somaschi, 8, a Elmas (CA), nella persona del Rappresentante Rappresentante legale -----, nato a ----- il -----;

**PREMESSO**

- Che il Comune di Oristano, ha stabilito di avvalersi della collaborazione della Comunità Alloggio Socio-Integrata per Minori "Casa Emmaus" con sede a Elmas (CA), per l'erogazione di servizi residenziali in favore di minori, in conformità alle finalità di cui alla L.R. 23/2005 nonché agli indirizzi della Regione Sardegna;
  - Che la struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, n. 355 del 11.04.2002 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna ;
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1)**

- Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la Comunità Alloggio Socio-Integrata per Minori "Casa Emmaus" di seguito denominata Comunità Alloggio, per l'erogazione di servizi continuativi a carattere residenziale in favore dei minori che saranno inseriti con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano.

**ART. 2)**

- La Comunità Alloggio si impegna ad ospitare i minori che verranno inseriti dal Comune di Oristano in regime residenziale, garantendo un intervento di sostegno educativo che comprenda oltre che il supporto nello sviluppo delle abilità sociali, un sostegno didattico ed il coinvolgimento in attività ludico-ricreative.

**ART. 3)**

- La Comunità Alloggio, nel rispetto degli standard individuati dal Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005, garantisce, inoltre, la presenza di un numero adeguato di educatori qualificati;

**ART. 4)**

- Quale corrispettivo del servizio reso il Comune riconosce la retta giornaliera di Euro 130,00, per un importo presunto pari a € -----.

**ART. 5)**

- Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute mensilmente dietro presentazione di idoneo documento valido ai fini fiscali dal quale deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del mese relativo. I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli

appalti/commesse pubbliche, acceso dalla Ditta per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso----- Qualora l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti non assolvano agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6)

– La Comunità Alloggio è obbligata a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

ART. 7)

– Il Comune di residenza degli utenti che sottoscrive la presente convenzione, attraverso il proprio Servizio sociale, deve effettuare periodiche visite alla comunità e verificare le condizioni generali dell'utente e le prestazioni socio assistenziali erogate.

ART. 8)

– La Comunità deve inoltrare una relazione mensile individuale per ciascun minore; detto aggiornamento dovrà porre in luce gli interventi effettuati sul minore in base a quanto stabilito dall'art. 2, e qualsiasi ulteriore intervento si ritenga effettuare.

Art. 9)

L'Ente affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013 e del Piano Anticorruzione 2020/2022 approvato con delibera G.C. n. 36 del 03/03/2020, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

L'Ente affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità che si allega al presente atto.

ART. 10)

– In caso di violazione delle norme della L.R. 23/2005 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze anche di uno solo degli obblighi a carico dell'Ente previste dalla presente convenzione il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art. 1456 nel caso di violazione delle norme poste a tutela del minore e si procederà a segnalare all'autorità competente.

ART. 11)

– La presente convenzione decorre dal ----- al 31/12/2020 salvo provvedimento di revoca, può essere rinnovata per un ulteriore periodo e sarà valida per tutti gli utenti che potranno essere inseriti agli stessi patti e condizioni della presente.

ART. 12)

– Nel caso si venissero a creare gravi situazioni tali da compromettere la permanenza dei minori in Comunità e la prosecuzione del progetto educativo, la Comunità Alloggio informa nell'immediato della situazione il Comune, in ogni caso, da un esame congiunto, tra il Servizio Sociale professionale e la comunità, si optasse per lo spostamento del minore, si dovrà concedere tempo massimo di 15 giorni e individuare una nuova struttura di accoglienza dando comunicazione alle autorità competenti anche in caso di allontanamento volontario, quindi, dare effetto alla risoluzione della presente convenzione. La mancata liquidazione delle quote mensili previste, pattuite all'art. 5 della presente convenzione, è presupposto per la valutazione dell'eventuale dimissione del minore dalla Comunità.

ART. 13)

– Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa la Comunità Alloggio quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente

acquisirà. La Comunità Alloggio procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 14)

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R.131/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORISTANO  
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "Casa Emmaus"  
Il Rappresentante legale